

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (*)	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (*)
1702 20 10	0,4175	—
1702 20 90	0,4175	—
1702 30 10	—	50,12
1702 40 10	—	50,12
1702 60 10	—	50,12
1702 60 90 10 (*)	—	95,23
1702 60 90 90 (*)	0,4175	—
1702 90 30	—	50,12
1702 90 60	0,4175	—
1702 90 71	0,4175	—
1702 90 90 10 (*)	—	95,23
1702 90 90 90 (*)	0,4175	—
2106 90 30	—	50,12
2106 90 59	0,4175	—

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(*) Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

(*) Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

(*) Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce, si considera « sciroppo di inulina » il prodotto diverso da quello di cui al codice 1702 60 90, ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi e contenente almeno il 10 % in peso, allo stato secco, di fruttosio in forma libera o sotto forma di saccarosio.

(*) Codice Taric: NC 1702 90 90, altra che sciroppo di inulina.